COMUNE DI RIESI

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CCRR)

Art. 1

FINALITA'

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) è un progetto educativo di promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, ispirato dall'articolo 12 della Convenzione Internazionale ONU di New York (20 novembre 1989), ratificato dall'Italia con la legge n. 176/1991 e, successivamente, promosso e sancito dall'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285. Tale progetto intende favorire processi di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, alla vita politica e amministrativa delle comunità locali permettendo loro di sperimentare forme di cittadinanza attiva.
2. La legge regionale 22 maggio 2024, n. 19, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 28 maggio 2024, ha previsto che "la Regione, in attuazione dei principi costituzionali e statutari e al fine di dare concreta applicazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale e in coerenza e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali." A tal fine la Regione Siciliana "riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione e lo sviluppo dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze" quale organismo di natura associativa finalizzato alla partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
3. L'articolo 2, comma 1, della suddetta legge regionale stabilisce che "Con delibera del Consiglio comunale è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.", attribuendo in capo all'ente locale l'onere attuativo dell'istituzione dell'Organismo.

4. Al fine di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità e rendere gli stessi protagonisti della vita democratica del territorio è istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con i seguenti obiettivi:

- Far vivere ai ragazzi una concreta esperienza civica e formativa.
- Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio.
- Formare cittadini capaci di scelte democratiche a favore della comunità.

5. Il presente regolamento disciplina l'elezione del CCRR, il suo funzionamento e le sue competenze.

Art.2

COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si occupa di:

- politica ambientale
- turismo, sport e spettacolo
- politiche educative, istruzione e cultura
- iniziative per giovani e anziani, con particolare attenzione ai soggetti in situazioni di

Scanned with CamScanner

disagio e fragilità

- tempo libero

2. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

Art. 3

COMPOSIZIONE

1. Il CCRR è composto da **16 ragazzi** che frequentano la classe IV e V della Scuola Primaria e le classi I, II della Scuola Secondaria di primo grado di Riesi.

Art. 4

SEDE ED ADUNANZE

1. Le adunanze si tengono presso la sala consiliare del Comune di Riesi.

2. Le sedute del CCRR sono pubbliche.

3. Il CCRR si riunisce al di fuori dell'orario scolastico.

4. Il CCRR dovrà incontrarsi almeno due volte all'anno.

Art. 5

RUOLO DEL SINDACO DEL CCRR

1. Il Sindaco del CCRR è il rappresentante di tutti i bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Riesi.

2. Il Sindaco del CCRR elegge la giunta del CCRR, nello specifico nomina tra gli studenti che costituiscono il corpo elettorale i componenti della giunta in numero cinque ragazzi e ne da comunicazione nella prima seduta utile dopo quella della proclamazione.

3. Il Sindaco del CCRR nomina il Vicesindaco del CCRR tra i componenti della Giunta, che sarà tenuto a sostituire il Sindaco del CCRR in caso di assenza o impedimento.

4. Il Sindaco del CCRR in occasioni ufficiali indossa la fascia tricolore.

Scanned with CamScanner

Art.6

COMPOSIZIONE DELLE LISTE

1. Nelle singole scuole gli studenti interessati presentano la propria candidatura ai referenti del progetto.
2. I candidati alla carica di Sindaco dei Ragazzi devono proporre un programma di iniziative inerenti le materie di competenza del CCRR.
3. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consiglieri comunali comprendente un numero di candidati pari a sedici consiglieri da eleggere. (Dunque per ogni lista 1 candidato sindaco + 16 candidati consiglieri).
4. Ogni lista deve essere originale, ideata e realizzata in assoluta libertà e autonomia dai/le ragazzi/e , senza alcun riferimento diretto o indiretto a forze politiche esistenti.
5. Le liste devono essere presentate dal ventecinquesimo giorno prima della data fissata per le elezioni e fino al ventesimo.

Art.7

CAMPAGNA ELETTORALE

1. Ogni candidato trascrive, su un foglio di dimensione A4, il proprio nome, la classe e scuola di appartenenza, lo slogan e il programma elettorale che rende visibile agli elettori solo durante la campagna elettorale. Tutti i cartelloni vengono esposti in zone adibite appositamente dalle due scuole partecipanti; eventualmente, compatibilmente con l'organizzazione scolastica, ogni candidato presenta verbalmente il proprio programma ai suoi compagni di scuola in un momento formale.

2. Ogni candidato, prima di presentare il programma elettorale, deve tassativamente consegnare ai referenti del progetto la documentazione richiesta (a titolo di esempio: autorizzazione genitori).

3. La Scuola disciplina al proprio interno le modalità per favorire il confronto fra gli eletti e gli elettori.

4. Gli insegnanti referenti delle scuole coinvolte nel Progetto possono supportare i ragazzi ad elaborare il materiale per la campagna elettorale.

Art. 8

MODALITA' E TEMPI DELLE VOTAZIONI

1. La data delle elezioni è resa nota alle varie scuole con almeno 15 giorni di anticipo e dovrà ricadere entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. In ogni classe viene istituito un seggio elettorale composto da tre alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario.
3. Si vota in orario scolastico.

Scanned with CamScanner

4. Dopo la votazione le schede vengono consegnate in Direzione, dove verranno controllati i voti e proclamati i candidati eletti.

Art. 9

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CCRR

1. Il Sindaco del CCRR è eletto, per la durata biennale dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano la classe IV e V della scuola primaria e classi I, II della scuola secondaria di primo grado.
2. La lista dei candidati al Consiglio del CCRR dovrà essere composta da sedici nominativi.
3. Al fine di rendere educativo il progetto del CCRR, all'atto della presentazione delle liste elettorali si tiene conto della Legge di parità di genere.

4. L'elettore deve esprimere 2 preferenze per i candidati prescelti come Consiglieri, un ragazzo e una ragazza, appartenenti alla stessa lista e 1 preferenza per il Sindaco collegato alla medesima lista.

5. Le elezioni si svolgono in una stessa giornata scolastica ("Election Day"), in orario scolastico, con i seggi elettorali costituiti in ogni singola classe, oppure in apposita aula a seconda dell'organizzazione scolastica.

6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Viene stilata la graduatoria con i voti riportati dai candidati. In caso di parità all'interno della scuola, viene eletto il più anziano. In caso di trasferimento in altra Scuola o abbandono dell'incarico da parte di un Consigliere, entra a far parte del CCRR, il primo studente non eletto della scuola di appartenenza del Consigliere uscente.

7. Sarà eletto Sindaco del CCRR il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

8. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono affidate all'istituzione scolastica, in accordo con il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

9. Il CCRR, espletate le operazioni di giuramento, procede all'elezione di un presidente e di un vicepresidente del CCRR.

10. IL CCRR è composto da 16 consiglieri.

Art. 10

PROCLAMAZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI

1. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad esso collegato. Alla lista collegata alla carica di Sindaco più votato sono attribuiti n.11 consiglieri; alla seconda lista per numero di voti sono attribuiti n.5 consiglieri. Vengono eletti i consiglieri più votati.

Scanned with CamScanner

3. Nell'ambito di ogni lista, i candidati sono eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 11

LA GIUNTA DEL CCRR

1. La Giunta del CCRR è composta dal Sindaco del CCRR e da cinque Assessori scelti dal Sindaco del CCRR tra i consiglieri eletti.

2. La Giunta del CCRR si riunisce su invito del Sindaco del CCRR per preparare gli argomenti da discutere in sede di Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per discutere delle proprie attività.

3. Alle sedute della Giunta del CCRR partecipa obbligatoriamente almeno una figura tra Dirigente Scolastico e il docente coordinatore del progetto.

Art. 12

DURATA DEL CCRR

1. La carica del Sindaco del CCRR è conferita dal Sindaco del Comune di Riesi al massimo entro tre giorni dalle elezioni dello stesso.

2. Le dimissioni anticipate del sindaco del CCRR comportano lo scioglimento dello stesso e lo svolgimento di nuove elezioni. Fino a quel momento il Vice Sindaco del CCRR sostituirà il Sindaco del CCRR in tutte le sue funzioni.

3. Il CCRR ha durata biennale.

Art. 13

NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al momento dell'appello.
2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad un'ulteriore convocazione.
3. I consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione per l'eventuale assenza in consiglio al funzionario comunale o al suo delegato.
4. Dopo un numero pari a due assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti della classe.

Art. 14

Scanned with CamScanner

DECISIONI DEL CCRR-VOTAZIONI

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

2. Le decisioni del CCRR sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Le sedute del CCRR son verbalizzate da un consigliere designato.

Scanned with CamScanner